



51191/15

ACR

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 10/11/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. GIUSEPPE GRASSO
- Dott. EUGENIA SERRAO

- Presidente - N. 2142/2015
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 17635/2015
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
MILANO  
nei confronti di:

avverso la sentenza n. 1547/2013 GIUDICE DI PACE di MILANO, del  
05/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI

Udito il Procuratore Generale in persona del

*Dott. Giuseppina Fedarone*

che ha concluso per

*all'annullamento con rinvio*

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

~~Udit i difensor Avv.~~

17635/2015

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2014 il giudice di pace di Milano assolveva il reato di cui all'art. 590 cp, aggravato ex art. 191 cds, perché il fatto non costituisce reato. Riteneva il predetto giudice che non fosse possibile ricostruire con precisione l'incidente avvenuto il 9/4/2012 nel corso del quale era stata urtata dall'auto condotta dall'imputato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, che stava facendo attività fisica di podista nella zona Montagnetta di San Siro, mentre attraversava via sulle strisce pedonali veniva investita dall'auto dell'imputato proveniente dalla sua sinistra e colpita al ginocchio, riportando la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno con affossamento del ginocchio sinistro.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano lamentando violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b). Si rileva che erroneamente la sentenza afferma che all'imputato non era stata contestata alcuna violazione del codice della strada e che la stessa è apodittica e non tiene conto delle risultanze processuali nella parte in cui ritiene che la persona offesa, podista, stesse correndo anche nella fase dell'attraversamento dell'incrocio, circostanza smentita dalla stessa parte offesa che ha riferito di aver attraversato a passo veloce, avendo notato l'auto dell'imputato ferma che però aveva ripreso la marcia propria quando ella aveva iniziato l'attraversamento, tanto che il si era scusato affermando che non l'aveva vista; rileva che è illogica la motivazione assolutoria fondata sull'impossibilità di accertare l'esatto punto d'urto, attesa la certezza che la fu investita sulle strisce pedonali e che il la investì con la parte anteriore della sua vettura, essendo distratto, come si legge in sentenza, nel punto in cui il giudice ha riportato la testimonianza di che ha precisato che "il conducente dell'auto non aveva visto la signorina passare perché impegnato a guardare nella parte opposta", così confermando quanto riferito dalla p.o. in querela circa le scuse ricevute dal per non averla vista. Appare poi assolutamente carente, illogica, incomprensibile la motivazione laddove, per escludere l'elemento soggettivo della colpa, si è limitata a rilevare che la presunzione di colpa a carico di due conducenti di veicoli in collisione prevista dal codice civile (art.2054 c.c.) non si applica al campo penale. Lamenta che la suddetta conclusione è completamente avulsa da una doverosa valutazione dell'elemento soggettivo del caso di specie secondo i principi fissati da questa Suprema Corte.

3. Nell'interesse dell'imputato il difensore, avvocato, si oppone all'accoglimento del ricorso evidenziando che il giudice di pace è pervenuto a sentenza di assolutoria con una motivazione corretta, basata sull'esame di tutte le risultanze processuali che però non avevano consentito di sciogliere i dubbi circa la condotta delle due parti coinvolte che impedivano





comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (sez. 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere). Al fine di escludere la responsabilità del conducente è, perciò, necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all'evento, ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.


2. Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata per non avere considerato tali rilevanti principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Milano.

Così deciso in Roma, il 10/11/2015.

Il Consigliere estensore  
Luca Bianchi



Il Presidente  
Carlo Giuseppe Brusco

